



Uffici attualmente ospitati presso:

Loc. Il Piano
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563

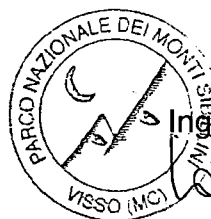
Prot. 0003643-04/06/2019-EP_N/Visso, SARCHI-
Cl.

Ai Comuni del Parco
Alle Unioni Montane del Parco
LORO SEDI

Oggetto: richiesta pubblicazione presso Albo Pretorio del disciplinare per indennizzo Danni da fauna selvatica.

Si trasmette in allegato copia del "Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini" approvato con Delibera di Consiglio Direttivo N. 28 del 15 Aprile 2019 ed esecutivo per legge, con preghieria di pubblicazione presso l'Albo Pretorio.

Cordiali saluti,



Il Direttore
Ing. Carlo Bifulco

TG

DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

TITOLO 1 - NORME GENERALI E PREMESSA

Premessa

Lo svolgimento delle pratiche agricole e zootecniche tradizionali nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini è considerato funzionale alla conservazione degli agroecosistemi, caratterizzati da una peculiare biodiversità comprendente anche habitat e specie di interesse comunitario; il presente disciplinare si propone di tutelare tali agroecosistemi dai danni della fauna favorendo al contempo l'adozione di buone pratiche per uno sviluppo sostenibile.

ART. 1 – Finalità

1. Il presente Disciplinare, nelle more dell'approvazione del Decreto Interministeriale MIPAAF-MATTM su disciplina degli indennizzi per i danni da fauna in relazione alla regolamentazione sugli aiuti di Stato e pertanto nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, regola le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini al patrimonio agro-forestale e zootecnico, alle persone - ad esclusione di quelli derivanti da sinistri stradali e danni a giardini pubblici in aree D del Piano del Parco.
2. Gli elementi naturali (quali fiumi, torrenti e fossi) e le strade, su cui ricadono i confini, sono considerati esterni al territorio del Parco.
3. Agli oneri di cui al presente disciplinare si fa fronte con apposito capitolo di bilancio la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo ed eventualmente rideterminata su appositi variazioni di bilancio.

TITOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E COSTI AMMISSIBILI

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente disciplinare sono soggetti a indennizzi i danni provocati al patrimonio zootecnico dai seguenti animali: lupo appenninico (*Canis lupus*), orso marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), lince europea (*Linx linx*), gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*), tasso (*Meles meles*), faina (*Martes foina*), martora (*Martes martes*), volpe (*Vulpes vulpes*), cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Ai fini del presente disciplinare sono soggetti a indennizzi i danni provocati al patrimonio agro-forestale dai seguenti animali: orso marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), istrice (*Hystrix cristata*), tasso (*Meles meles*), cinghiale (*Sus scrofa*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*).
3. Gli indennizzi sono concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti).
4. Gli indennizzi sono altresì concessi ad altri soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.
5. L'indennizzo è concesso ai beneficiari di cui ai precedenti punti 3 e 4 per danni causati dalla fauna selvatica di cui ai commi 1 e 2.

Nel caso di danni al patrimonio agro forestale le imprese di cui al punto 3, presentano richiesta di indennizzo tramite il legale rappresentante; i terreni per cui si presenta istanza di danno devono necessariamente essere inseriti nel relativo fascicolo aziendale elettronico o cartaceo ai sensi del DPR 503/1999 art.9);

Per danni a capi zootecnici, gli stessi devono essere presenti sui registri di stalla aggiornati entro i termini di legge.

Qualora i danni siano cagionati su terreni agricoli che non rientrano nella conduzione di impresa agricola (che non sono cioè inseriti in alcun fascicolo aziendale), può presentare richiesta di danno il conduttore dei terreni; in questo caso si richiede un'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. che i terreni per cui si chiede l'indennizzo non sono condotti da impresa attiva nella produzione agricola primaria e di essere proprietari e/o conduttori e possedere, pena la nullità della domanda, un valido titolo legale. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi utili per lo svolgimento di eventuali controlli sulle dichiarazioni rese.

6. Sono escluse dagli indennizzi di cui al presente disciplinare:
 - 6.1 le imprese in difficoltà come definite alla sezione 2.4 (definizioni), punto 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1.7.2014;
 - 6.2 le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
7. Qualora i beneficiari di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non abbiano messo in atto le misure di prevenzione come previsto all'art. 10 del presente disciplinare, l'indennizzo di cui all'art. 5 è decurtato del 50%. In questo caso, per i beneficiari di cui al comma 3 del presente articolo l'indennizzo è concesso in regime de minimis, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea.

ART. 3 – danni al patrimonio zootecnico

1. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate per i quali sono ammessi all'indennizzo:

1.1. i seguenti danni diretti, nei limiti di cui all'articolo 5:

danni arrecati a ovini, caprini, bovini, suini, equini ed animali da cortile (coniglio ed avicoli appartenenti ai generi: *Anas*, *Anser*, *Cygnopsis*, *Numida*, *Gallus*, *Meleagris*) nonché apiari (come da prontuario, Allegato A al presente disciplinare) che, durante un attacco predatorio o in seguito ad esso, siano morti o abbiano subito lesioni tali da condurli alla morte;

1.2. i seguenti danni indiretti, fatto salvo che l'indennizzo per i costi connessi ai danni indiretti di cui all'articolo 3 deve essere proporzionato ai danni diretti e non deve superare l'80 % del totale dei costi indiretti ammissibili:

1.2.1. il rimborso dell'80% dell'imponibile, relativo alle spese veterinarie documentate, dietro regolare presentazione di fattura per le cure del bestiame (di cui al comma che precede) accertato come ferito a seguito di un evento di predazione, fino comunque al limite di € 50,00 per ogni ovino, caprino o cane e di € 100,00 per ogni bovino o equino;

1.2.2. il rimborso dell'80% dell'imponibile delle spese di smaltimento della/e carcasse fatta salva la possibilità dell'Ente, in caso di necessità e secondo le norme vigenti, di provvedere utilizzando le stesse per alimentazione della fauna selvatica a norma del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011;

2. Non sono ammessi all'indennizzo:

2.1. i danni di cui al comma 1 del presente articolo verificatisi in luoghi o periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo o comunque in situazioni non conformi alle norme vigenti;

2.2. i casi in cui:

2.2.1. l'animale sia disperso o sia comunque assente la carcassa dell'animale morto;

2.2.2. siano presenti resti dell'animale insufficienti per poter procedere alla individuazione della causa di morte con la relativa redazione del verbale di accertamento del danno;

2.2.3. l'importo totale stimato del danno sia inferiore a € 100,00;

3. Dall'importo dei danni sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

ART. 4 - danni al patrimonio agro-forestale

1. Sono ammessi all'indennizzo i danni diretti non reversibili riguardanti:

1.1 superfici rimboschite da non più di dieci anni purché siano state adottate adeguate misure di prevenzione come indicato nell'allegato C;

- 1.2 coltivazioni agricole, pascoli e prati-pascolo (elenco riportato nel "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" – Allegato B) nonché colture arboree da legno e da frutto, marroneti/castagneti (adeguatamente curati, con cadenza almeno annuale, per scopi produttivi) e tartufaie controllate o coltivate;
2. Non sono indennizzabili le seguenti tipologie di danno:
 - 2.1. relativi ad altre tipologie di superfici boscate;
 - 2.2. relativi a nuove coltivazioni non inserite nel prontuario o comunque non tipiche della zona che beneficiano di premi alla coltivazione. Si considerano nuove le coltivazioni introdotte sul singolo terreno a partire dall'annata agraria 1996-97. L'interessato dovrà produrre dichiarazione sotto la propria responsabilità con cui attesta che non si tratta di nuova coltivazione;
 - 2.3. a coltura di girasole se non siano verificate tutte le condizioni di seguito riportate:
 - 2.3.1. adozione di tecniche di coltivazione biologica,
 - 2.3.2. coltura posta al di sotto di 750 m s.l.m.
 - 2.3.3. produttività accertata non inferiore alla soglia minima di 5 q/ha;
 - 2.4. qualora l'importo totale stimato del danno sia inferiore a € 100,00;
 - 2.5. a terreni abbandonati (non coltivati) e le coltivazioni arboree da legno e da frutto (marroneti e castagneti compresi) per i quali nel verbale di sopralluogo è evidenziata la mancata gestione.
3. Dall'importo dell'indennizzo sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario; non sono riconosciuti indennizzi per impianti tecnologici delle coltivazioni.

ART. 5 - Misura dell'indennizzo

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, dai punti 2.2.3 dell'art. 3 e 2.4 dell'art. 4 e dal comma 5 dell'art. 7 del presente disciplinare, l'indennizzo è determinato assumendo come valore di riferimento l'entità del danno, applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato: 100% del danno stimato per i danni alle persone, 80% del danno stimato per i danni al patrimonio zootecnico e alle colture agricole e ai giardini pubblici. L'entità del danno viene stabilita sulla base del valore di mercato dei beni danneggiati tenendo in conto del maggior valore delle produzioni pregiate, quali le coltivazioni e gli allevamenti con metodi biologici, D.O.P. o I.G.P. e comunque sulla base del valore previsto sul prontuario tecnico allegato al presente disciplinare.
2. Fino al raggiungimento massimo del 100% dei costi diretti ammissibili e dell'80% dei costi indiretti ammissibili, l'indennizzo di cui al presente disciplinare è cumulabile:
 - 2.1 con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis aventi gli stessi costi ammissibili individuabili,

- 2.2 con altri eventuali pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione europea o nell'ambito di polizze assicurative.
3. In deroga ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo, la misura dell'indennizzo è riconosciuta al 100% del danno stimato nei seguenti casi:
- 3.1 colture o allevamenti in regime certificato "biologico", con esclusione delle colture o allevamenti in fase di conversione;
- 3.2 ovini di razza sopravvissana iscritti al rispettivo libro genealogico;
- 3.3 patrimonio agro-forestale o zootecnico oggetto di specifici progetti attuati dall'Ente Parco;
- 3.4 bestiame gestito al pascolo secondo il metodo della turnazione anche mediante recinzioni elettrificate mobili.
4. Nei casi di cui al comma precedente, punto 3.1, la richiesta d'indennizzo deve essere corredata da documentazione idonea e comunque secondo quanto richiesto dai moduli messi a disposizione dal Parco; in caso di mancata presentazione della documentazione attestante il requisito l'indennizzo verrà liquidato come per le coltivazioni convenzionali.
5. In ogni caso, ciascun indennizzo non potrà superare € 25.000,00 per i danni alle persone, € 15.000,00 per i danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico e per i giardini pubblici.
6. I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario.
7. Qualora l'importo degli indennizzi per i danni accertati durante l'anno risultasse notevolmente superiore, richiedendo pertanto il posticipo della liquidazione ai sensi dell'art. 13, comma 3, l'Ente Parco si riserva di procedere, con deliberazione della Giunta esecutiva, a una riduzione delle misure degli indennizzi di cui ai commi precedenti per i danni verificatesi nell'anno successivo.

TITOLO 3 – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED AGRO-FORESTALE

ART. 6 - Compiti del Reparto Carabinieri Parco e dei soggetti incaricati all'accertamento e alla valutazione dei danni

1. Al Reparto Carabinieri Parco è affidato il compito di raccogliere le denunce e, per i danni al patrimonio agroforestale e zootecnico, di redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso, stimarne il danno formulandone la proposta d'indennizzo e di trasmettere quest'ultima all'Ente Parco entro 110 giorni dalla denuncia. Nell'accertamento dell'evento dannoso, il Reparto Carabinieri o il personale individuato secondo quanto disposto al punto 4 del presente articolo, verifica l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno e il coinvolgimento di uno o più degli animali di cui all'art. 2 commi 1 e 2.

2. Il personale del Reparto Carabinieri Parco potrà essere affiancato nel corso del sopralluogo da personale dell'Ente o da questo all'uopo incaricato o con questo convenzionato. Nel caso in cui si tratti di Medico Veterinario, il verbale di accertamento del danno elaborato dal personale del Reparto Carabinieri Parco sarà integrato da un'apposita perizia medico legale.
3. L'accertamento o l'esclusione di malattie infettive, le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse (DPR 320/1954 e s. m. i.; Reg. 1069/2009/CE) e l'attività di sorveglianza per le T.S.E. (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili, Reg. 999/2001/CE) così come previsto dalla normativa vigente, sono attività di esclusiva competenza del Veterinario Ufficiale della ASL/ASUR competente per territorio, che deve essere contattato dal proprietario degli animali.
4. Qualora il Reparto Carabinieri non disponga di personale sufficiente per espletare i compiti suddetti, ovvero si tratta di valutare danni di elevata complessità, provvede il Parco con proprio personale ovvero avvalendosi di professionisti esterni, iscritti ai relativi Albi ed Ordini professionali, aventi competenza in materia di danni come rilevabile dalla normativa che disciplina i rispettivi Ordini professionali ovvero istituendo collaborazioni con altri Enti.
5. Nel caso di danni alle persone il verbale di accertamento dell'evento dannoso può essere redatto da agenti di polizia competenti per territorio corredato dalle documentazioni mediche.

ART. 7 – Valutazione dell'indennizzo per i danni al patrimonio zootecnico

1. L'Ente Parco predispone il "Prontuario tecnico dei danni al patrimonio del Parco" .
2. Il "Prontuario tecnico dei danni al patrimonio zootecnico del Parco" tiene conto della specie, categoria zootecnica, età ed eventuali caratterizzazioni oggettive. Il valore è calcolato sul reale valore di mercato degli animali per le categorie espresse sopra e riferite ai bollettini ISMEA o se ivi assenti in seguito ad altra indagine di mercato condotta dal Parco o da personale da esso incaricato.
3. Il prontuario è approvato dal Direttore. Esso costituisce il riferimento ufficiale per la valutazione del danno al patrimonio zootecnico.
4. I valori delle categorie zootecniche riportate sul prontuario possono essere periodicamente aggiornati dal Parco con atto del Direttore.

ART. 8 Valutazione dell'indennizzo per i danni al patrimonio agro-forestale

1. L'Ente Parco predispone il "Prontuario tecnico delle colture del Parco".

2. Nel "Prontuario tecnico delle colture del Parco", redatto in collaborazione con il Reparto Carabinieri Parco di Visso, sono definite le tipologie di colture indennizzabili, i relativi valori e fasce di produttività riconosciuti dall'Ente ed i prezzi di mercato (franco azienda) riferiti ai mercuriali dell'annata agraria precedente delle Camere di Commercio territorialmente competenti e, qualora non previsti dagli stessi mercuriali, consultando quelli della Camera di Commercio di Bologna ovvero in seguito ad altra indagine di mercato condotta dal Parco o da personale da esso incaricato.
3. Il prontuario di cui al comma precedente è approvato dal Direttore. Esso costituisce il riferimento ufficiale per la valutazione del danno al patrimonio agricolo.
4. I valori delle colture così come individuati nel prontuario sono periodicamente aggiornati dal Parco con atto del Direttore.
5. Qualora un danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, all'istante viene riconosciuto il rimborso delle spese del costo del seme (in seguito a presentazione di copia di regolare fattura) maggiorato di un contributo forfettario di € 260,00 per ettaro, necessario al ripristino della coltura danneggiata.
6. Qualora il danno sia maggiore od uguale all'80%, vengono detratti dall'indennizzo € 200,00 ad ettaro per le mancate spese dei costi di raccolta altrimenti sostenuti.

ART. 9 – Valutazione dell'indennizzo per i danni a persone e giardini pubblici

1. Per i danni alle persone l'accertamento e la valutazione del danno vengono effettuati sulla base di apposita perizia medico-legale redatta da una Azienda Sanitaria Locale. Tali spese per la valutazione del danno sono comunque a carico dell'Ente Parco.
2. Per i danni a giardini pubblici attrezzati situati nei centri abitati di cui alla zona D del Piano del Parco l'accertamento e la valutazione del danno vengono effettuati dall'Ente Parco. Durante l'accertamento vengono altresì valutati e indicati possibili sistemi di prevenzione. Sulla base di tali indicazioni il Parco può prescrivere all'Ente proprietario del giardino la realizzazione dei sistemi ritenuti idonei a prevenire i danni da realizzarsi nel tempo massimo di 6 mesi, superati i quali, non potranno essere indennizzati eventuali successivi danni.

Art. 10 – Misure di prevenzione

1. Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici del Parco nonché delle esigenze di conservazione della fauna, le imprese ed i soggetti di cui all'art. 2 punti 3 e 4 sono tenuti a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all'art. 2 punto 1.

2. Le misure di prevenzione di cui al punto precedente sono previste dall'Ente Parco secondo le indicazioni di cui all'allegato C).

TITOLO 4 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 11 – Denuncia

1. La denuncia del danno deve essere presentata, anche per mezzo P.E.C, dal danneggiato alla Stazione Carabinieri Parco competente per territorio o al Reparto Carabinieri Parco di Visso utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Parco, **entro le 48 ore lavorative successive alla scoperta del danno per danni al patrimonio agro-forestale e le 24 ore lavorative successive alla scoperta del danno per danni al patrimonio zootecnico.**
2. Nella richiesta di indennizzo viene indicato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale il richiedente accetta che gli siano inviate le successive comunicazioni del procedimento. Qualora non sia indicato esplicitamente l'indirizzo P.E.C. il Parco potrà utilizzare l'indirizzo di Posta elettronica certificata presente nel Cosiddetto "Fascicolo Aziendale" comunicato dal Reparto Carabinieri Parco. Solo in mancanza anche di questo dato, si procederà all'inoltro delle comunicazioni per mezzo postale tradizionale.
3. La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli approvati dal Direttore e pubblicati nel sito web dell'Ente Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati, compresa l'attestazione che il danneggiato non sia assicurato contro il tipo di danno denunciato e non abbia avanzato analoga richiesta ad altro ente pubblico, fatto salvo sia finalizzato all'integrazione dell'indennizzo fino al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 5 punto 2.1 del presente disciplinare.
4. A seguito di comunicazione del Reparto Carabinieri Parco il danneggiato può procedere alla regolarizzazione della denuncia incompleta e/o difforme entro e **non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ricevimento di tale comunicazione; in mancanza l'istanza presentata non produrrà effetti ed il relativo procedimento amministrativo è concluso.
5. L'accertamento del danno sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia da parte dell'interessato e comunque entro un periodo di tempo che consenta la rilevazione dei danni.
6. In caso di danni al patrimonio agricolo il danneggiato, al fine di consentire l'accertamento del danno, deve astenersi dal procedere a operazioni sulla stessa coltura che impediscano l'accertamento del danno per almeno dieci giorni successivi alla presentazione della denuncia.
7. Nel caso di danni che consentono operazioni di risemina il danneggiato è tenuto al rispetto del termine indicato nel punto 6 del presente articolo.

8. I danni a tartufaia sono riconosciuti solo nel caso di impianti riconosciuti come da normative regionali in materia come tartufaie controllate o coltivate; le richieste di indennizzo dovranno contenere gli estremi relativi all' attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata controllata rilasciato dalla Regione o altro ente competente; qualora il richiedente non fornisca indicazioni entro i termini di cui al comma 4 si applicano gli effetti ivi previsti;
9. In caso di danni a marroneto/castagneto gli stessi non sono comunque indennizzabili qualora il danno venga denunciato successivamente al 31 del mese di ottobre di ogni anno di produzione.
10. La richiesta di indennizzo, qualora effettuata in una fase di sviluppo vegetativo precoce, può essere sospesa dandone comunicazione al richiedente tramite raccomandata a/r o per PEC qualora si tratti di impresa agricola, al fine di valutare l'evoluzione dell'evento dannoso e consentire un'eventuale richiesta di aggravamento qualora il danno dovesse aumentare.
11. L'espletamento da parte del richiedente di operazioni sulle colture danneggiate senza il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, equivale alla rinuncia della richiesta di indennizzo ed il procedimento si intende concluso.

Art. 12 – Accertamento

1. I soggetti incaricati dei compiti di cui all'art.6 redigono un verbale contenente i dati della denuncia, l'accertamento (nesso di causalità diretta tra il danno e il coinvolgimento di uno o più degli animali di cui all'art. 2 commi 1 e 2) e la valutazione del danno (fra cui percentuale del danno e produttività della coltura indicativamente in bassa, media o alta), e le altre necessarie informazioni, tra le quali: messa in atto di misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate di cui all'art. 10 del presente disciplinare; eventuali indicazioni di interventi utili alla prevenzione di ulteriori danni.
2. Il verbale di cui al comma 1 del presente articolo firmato e contenente eventuali controdeduzioni costituisce formale presa d'atto della valutazione del danno accertato.
3. Nel caso di controdeduzioni o di mancata accettazione della valutazione del danno accertato, ai sensi del precedente comma, il danneggiato può richiedere una nuova valutazione effettuata da personale dell'Ente o dal perito esperto incaricato dal Parco. Le spese sostenute per tale ulteriore perizia sono a carico del danneggiato che ne ha fatto richiesta, il quale provvede previamente al pagamento mediante bonifico bancario o bollettino postale in favore del Parco.
4. Copia del verbale di accertamento o della perizia effettuata da personale dell'Ente o dal perito del Parco, viene comunque rilasciata e/o inviata al danneggiato a cura del Reparto Carabinieri o del perito incaricato.

5. Il soggetto che procede all'accertamento può richiedere ulteriori notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella denuncia. Qualora il danneggiato non adempia entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della PEC o raccomandata a/r, la richiesta d'indennizzo si intende respinta ed il relativo procedimento concluso.

Art. 13 – Liquidazione

1. Entro 140 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto, fatta salva la sospensione comunicata all'istante per un massimo di 30 giorni per giustificate motivazioni e fatto salvo l'eventuale posticipo per carenza di fondi di cui al comma 3 del presente articolo, per il quale la comunicazione si intende eseguita con la pubblicazione all'albo pretorio telematico di apposito decreto del Direttore.
2. Gli indennizzi relativi a danni accertati vengono liquidati secondo l'ordine temporale di completamento delle relative istruttorie e comunque entro 30gg dalla chiusura della istruttoria stessa.
3. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi nel capitolo di bilancio di cui all'art. 1 comma 3 del presente disciplinare, potranno essere liquidati nell'esercizio finanziario successivo come prioritari, tenuto conto l'ordine di completamento.

Art. 14 – Norme transitorie e finali

1. Le autodichiarazioni rese saranno oggetto di specifici controlli svolti dal Reparto Carabinieri Parco, anche a campione, volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni;

E' istituita una Commissione formata dal Direttore del Parco, da un dipendente o collaboratore del Parco, dal Comandante del Reparto Carabinieri Parco, o da suoi delegati, nonché da eventuali periti incaricati dal Parco per decisioni di pratiche per le quali siano state presentate richieste di riesame (in caso di dubbi interpretativi o tecnici), o vi sia una contestazione in corso o comunque in casi di complessità e dubbia applicazione del presente Disciplinare

[§] Dove presente, il riferimento è ai bollettini ISMEA per il centro Italia riferiti al 10/07/2016 - EQUINI				
categoria	Non iscr LG e muli - bardotti - asini	Iscr LG (Libro Genealogico)*	puledri - muli - bardotti - asini che non superano 20 gg di vita (-20%)**	
			Non iscr LG - muli - bardotti - asini	Iscr LG*
fino a 6 mesi	€ 500,00	€ 840,00	€ 400,00	€ 672,00
da 7 a 12 mesi	€ 650,00	€ 1.300,00		
giumente	€ 1.000,00	€ 2.000,00		
stallone	€ 1.250,00	€ 2.500,00		

[§] Dove presente, il riferimento è ai bollettini ISMEA per il centro Italia riferiti al 10/07/2016 - BOVINI - Bovini da vita, ristallo o riproduzione, secondo le categorie				
categoria	Non iscr LG	Iscr LG*	vitello che non supera 20 gg di vita (-20%)**	
			Non iscr LG	Iscr LG*
vitello fino a 6 mesi (frisona)	€ 300,00	€ 550,00	€ 240,00	€ 440,00
vitello fino a 6 mesi (altre razze)	€ 630,00	€ 850,00	€ 504,00	€ 680,00
vitello da 7 a 23 mesi	€ 600,00	€ 800,00		
manzette (da 6 a 12 mesi)	€ 850,00	€ 1.100,00		
Giovenca (13 mesi fino a 3 anni)	€ 1.100,00	€ 1.800,00		
vacca (da 3 anni)	€ 800,00	€ 1.800,00		
vacca fine carriera (oltre 9 anni)	€ 600,00	€ 850,00		
toro (>24 mesi)	€ 1.200,00	€ 2.500,00		

[§] dove presente, il riferimento è ai bollettini ISMEA per il centro Italia riferiti al 10/07/2016 - OVI-CAPRINI		
categoria	Non iscr LG	Iscr LG*
agnello fino a 4 mesi	€ 70,00	€ 80,00
agnello fino a 5-8 mesi	€ 130,00	€ 160,00
pecora	€ 140,00	€ 200,00
pecora gravida	€ 160,00	€ 220,00
pecora vecchia (> 6 anni)	€ 60,00	€ 90,00
ariete (>9 mesi)***	€ 180,00	€ 320,00

[§] Dove presente, il riferimento è ai bollettini ISMEA per il centro Italia riferiti al 11/07/2016 - SUINI		
categoria	Non iscr LG	se gravida

suinetti fino a 20 Kg	€ 60,00	-
suinetti fino a da 21 a 50 Kg	€ 90,00	-
scrofetta	€ 200,00	€ 350,00
scrofa	€ 300,00	€ 500,00
verro	€ 400,00	-

[§] Dove presente, il riferimento è ai bollettini ISMEA per il centro Italia riferiti al 26/06/2016 - 11/07/2016 - ANIMALI DI BASSA CORTE		
categoria		
pulcini	€ 3,00	-
pollastri	€ 10,00	-
galline	€ 7,00	
tacchinotti (fino a 2 mesi)	€ 15,00	-
tacchini	€ 50,00	-
faraone	€ 20,00	
conigli	€ 35,00	
anatre	€ 20,00	-
oche	€ 40,00	-

[§] API	
categoria	
danni alla arnia e/o alla famiglia	€ 130,00
danno al melario (apr. - ago.)	€ 80,00

Note

*nuovi nati non fanno fede le certificazioni dei genitori ad eccezione di agnelli e capretti (in considerazione delle difficoltà tecniche in merito all'applicazione del tatuaggio) per i quali le certificazioni dei genitori faranno fede solo fino ad un massimo di 6 mesi e dei puledri A.I.T.P.R., per i quali, in considerazione dei periodi e delle modalità di anagrafe, faranno fede le certificazioni dei genitori solamente fino al mese di ottobre dell'anno di nascita.

** in ragione della promozione delle buone pratiche, per i puledri - muli - bardotti - asini - vitelli con meno di 15 giorni è da intendersi una riduzione del 20% della valutazione dell'indennizzo.

*** per gli arieti, solo se acquistati entro i 12 mesi dall'evento di predazione può essere riconosciuto un indennizzo pari al 70% del valore di acquisto (dietro presentazione di documentazione) al netto dell'IVA.

§ Per gli allevamenti condotti con metodi biologici, visto il maggior valore sul mercato di tali prodotti, il prezzo unitario è maggiorato del 10%

Allegato B

PREZZARIO 2019				
COLTURA	PRODUZIONE	Q.LI/HA	PREZZO €/Q.LE	PREZZO €/Q.LE BIO
MAIS IBRIDO GRANELLA	BASSA	40	18	29
	ALTA	50		
MAIS POLENTA	BASSA	15	95	X
	ALTA	30		
SILOMAIS		675	3,2	X
ORZO	BASSA	25	19	25
	ALTA	40		
ORZO MONDO	BASSA	20	28	X
	ALTA	35		
AVENA	BASSA	15	18	26
	ALTA	30		
AVENA ROSSA	BASSA	15	20	26
	ALTA	25		
FRUMENTO DURO	BASSA	25	22	39
	ALTA	45		
FRUMENTO TENERO	BASSA	30	21	29
	ALTA	45		
SEGALE	BASSA	15	20	X
	ALTA	20		
FARRO	BASSA	15	16	30
	ALTA	30		
TRITICALE	BASSA	15	18,5	X
	ALTA	35		
LENTICCHIA PROD. REGIONALE	BASSA	8	235	X
	ALTA	13		
LENTICCHIA CASTELLUCCIO IGP		5,5	500	X
FAVINO	BASSA	10	25	37
	ALTA	25		
CICERCHIA	BASSA	10	257	X
	ALTA	15		
CECE	BASSA	8	45	73
	ALTA	15		
ROVEJA	BASSA	8	500	X
	ALTA	14		
CASTAGNE	BASSA	7,5	200	X
	ALTA	30		
MARRONI	BASSA	7,5	425	X
	ALTA	30		
PATATE	BASSA	120	60	X
	ALTA	160		
FIENO MEDICA 1° ANNO 1° TAGLIO		35	7,2	X
FIENO MEDICA 1° ANNO 2° TAGLIO		20	9	X
FIENO MEDICA 2/3° ANNO 1° TAGLIO	BASSA	50	7,2	X
	ALTA	60		
FIENO MEDICA 2/3° ANNO 2° TAGLIO	BASSA	30	9	X
	ALTA	40		
FIENO MEDICA 2/3° ANNO 3° TAGLIO	BASSA	20	9	X
	ALTA	25		
FIENO PRATO POLIFITA SEMINATO 1° TAGLIO		50	7,2	X

FIENO PRATO POLIFITA SEMINATO 2° TAGLIO		30	7,2	X
FIENO PRATO POLIFITA SEMINATO 3° TAGLIO		25	7,2	X
PRATO PASCOLO POLIFITA		20	7,2	X

SCHEDA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE ED UTILIZZO DEI METODI DI PREVENZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED AGRICOLO INDICATI DAL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PREMESSO CHE:

- la presente scheda indica le opere di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica che le imprese sono tenute a mettere in atto nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- è ammessa a tale scopo senza autorizzazione da parte dell'Ente Parco solo la realizzazione di recinzioni completamente amovibili, cioè che non richiedono l'utilizzo di cemento o strutture e materiali che rimangano nel sito per più di una stagione agraria o di pascolo;
- a norma della L. n. 394/1991 e s.m.i. è sottoposta al nulla osta da parte dell'Ente Parco la realizzazione di recinzioni fisse ovvero parzialmente amovibili con strutture che rimangano al suolo per più di una stagione agraria o di pascolo;
- la manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni, qualora realizzate a spese, o con il contributo dell'Ente Parco, sarà cura esclusiva dei gestori a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

1) METODI DI PREVENZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

I beneficiari di cui al comma 3 e 4 dell'art. 2 del disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini sono tenuti ad adottare i seguenti metodi di prevenzione:

a) per i suini e per il ricovero notturno di ovi-caprini, recinzioni secondo una delle seguenti tipologie:

a.1) recinzioni di pannelli a rete metallica mobili di forma circolare costituiti da pannelli auto sostenibili in rete elettrosaldata, di altezza compresa fra 120 e 200 cm, ancorati agli uni agli altri in modo variabile;

a.2) recinzioni elettrificate mobili di forma circolare alimentate con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, di altezza fuori suolo compresa tra cm 100 e cm 130, realizzate in rete in materiale plastico con maglia di cm 10 x 10, sorrette da sostegni in metallo plastificato o legno.

a.3) recinzioni elettrificate con fili alimentati con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, costituite da più ordini di filo metallico (acciaio, alluminio-magnesio o altre leghe) liscio elettrificabile, distanziati di 15-20 cm e sorretti da sostegni in metallo plastificato o legno, di altezza fuori terra variabile tra 120 ed il 180 cm;

al Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini

- b) per gli ovi-caprini, cani da guardiania che non devono essere in numero inferiore a tre esemplari costituenti una muta affiatata e preferibilmente disomogenei per sesso ed età. Oltre 120 capi di ovi-caprini i cani da guardiania devono essere in numero di almeno 5 con l'aggiunta di un cane ogni ulteriori 120 capi di ovi-caprini. Oltre gli 800 capi è sufficiente un numero minimo di 10 cani. I cani devono essere tenuti costantemente con il gregge e durante il ricovero notturno all'interno dello stazzo con gli animali stessi.
- c) detenzione in stalla o in appositi recinti a maglia metallica di altezza non inferiore a 150 cm parzialmente interrata e ancorata con picchetti metallici, di vitelli e puledri fino a 20 giorni di età con le rispettive madri.

2) METODI DI PREVENZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO AGRICOLO

I beneficiari di cui al comma 3 e 4 dell'art. 2 del disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini per le seguenti tipologie:

a) coltivazioni di zafferano, tartufo, patate, marroneti/castagne da frutto (solo recinzioni elettrificate con fili), coltivazioni arboree per i primi 5 anni dall'impianto, roveja, mais ottofile o altro per alimentazione umana - polenta, varietà di frumento antiche (es. Saragolla, Turanicum, Senatore Cappelli, ecc.) escluso il farro, coltivazioni erbacee per produzione di seme;

b) per le colture su terreni che beneficiano di finanziamenti pubblici per la prevenzione o che sono oggetto di progetti di prevenzione da parte del Parco;

c) per le superfici rimboschite da non più di dieci anni;

sono tenuti ad adottare almeno uno dei metodi di prevenzione sotto riportati

- recinzioni elettrificate con fili alimentati con pannelli fotovoltaici o direttamente dalla linea elettrica trasformata a bassa tensione, costituite da più ordini (almeno 4 se alte fino a 120 cm) di filo metallico (acciaio, alluminio-magnesio o altre leghe) liscio elettrificabile, distanziati di 15-20 cm e sorretti da sostegni in metallo plastificato o legno, di altezza fuori terra variabile tra 120 ed il 180 cm.

- recinzioni fisse a maglia metallica di altezza minima dal suolo di 90 m; rete parzialmente interrata e ancorata al suolo con picchetti metallici, sorretta da pali normalmente di legno con diametro di almeno 10 cm infissi nel terreno per circa 50 cm a distanza di circa 200 cm uno dall'altro;

- eventuali altri metodi di prevenzione anche sperimentali indicati in progetti del Parco o concordati con il Parco prima dell'evento dannoso.